

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FONTANE LUMINOSE E ARTICOLI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA, NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che questa amministrazione ritiene indispensabile adottare i necessari provvedimenti di prevenzione che permettano di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, intese come beni pubblici da tutelare attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco rientra l'adozione di provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

RICHIAMATI i recenti tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;

PRESO ATTO che l'utilizzo di fiamme libere con scintille, fontane luminose ed altri effetti pirotecnici anche di libera vendita all'interno di locali pubblici e di esercizi aperti al pubblico, pur costituendo oramai una pratica diffusa specie in occasione di feste ed eventi mondani, rappresenta tuttavia un pericolo concreto per la sicurezza delle persone e dei beni;

RITENUTO necessario e urgente, a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, vietare l'utilizzo di fiamme libere, fontane luminose e articoli pirotecnici anche di libera vendita nei locali pubblici e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal sopra accennato tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;

CONSIDERATO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;

VISTI in particolare :

- L'art.54, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana informandone preventivamente il Prefetto;

- l'art.54, comma 4-bis del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Pistoia ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI :

- L'art.54 del D.Lgs n.267/2000;

- gli artt.659 e 703 del Codice Penale;

- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto con effetto immediato e sino al 31.12.2026 compreso, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici ed esercizi aperti al pubblico è **VIETATO L'UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, FONTANE LUMINOSE E DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI ARTICOLI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA.**

La violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00.

DISPONE

1. Che la Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento Statale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.
2. Che il presente provvedimento, vista l'importanza e la piena funzionalità a vantaggio della pubblica incolumità, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenza, i domicili.



3. Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Agliana e su tutti gli organi di informazione dell'Ente per la massima diffusione.
4. Che la presente Ordinanza sia trasmessa :

alla Polizia Locale del Comune di Agliana;
alla Prefettura di Pistoia;
alla Questura di Pistoia;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia;
al Commissariato di Polizia di Stato;
al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
alla Stazione Carabinieri di Agliana;
alla Guardia di Finanza di Pistoia;
ai Servizi Comunali SUAP;
agli Organi di Stampa e di Informazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, o in via alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data(D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.).

Agliana, 11-02-2026

Il Sindaco
Luca Benesperi

